

CODEX

collana diretta da PAOLO LORDO

edilizia, urbanistica

CDX47

IL CODICE DELLE DISTANZE

maggio 2019

**guida normativa e
raccolta giurisprudenziale**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-269-7

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DELLE DISTANZE

maggio 2019

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di **DISTANZE**. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2019 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi**. Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 30 maggio 2019 | materia: edilizia, urbanistica | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 48 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX47 | ISBN: 978-88-6907-269-7 | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - www.exeo.it - info@exeo.it.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz)
generati dagli elettrodotti.**

(G.U. 29 agosto 2003, n. 200)

TESTO VIGENTE AL 30/5/2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a) che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche;

Visto il proprio D.P.C.M. 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, recante i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il proprio D.P.C.M. 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, recante le norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002;

Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari dell'esposizioni ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici (CEM);

Preso atto che non è stata acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1. Campo di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto fissano limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il presente decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.

3. A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2. Definizioni.

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del decreto stesso.

Art. 3. Limiti di esposizione e valori di attenzione.

1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 μ T per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μ T, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 4. Obiettivi di qualità.

1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μ T per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 5. Tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli d'esposizione.

1. Le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6 prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all'esposizione umana» e successivi aggiornamenti.

2. Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità il sistema agenziale APAT-ARPA dovrà determinare le relative procedure di misura e valutazione, con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, oltre alle misurazioni e determinazioni di cui al commi 1 e 2, il sistema agenziale APAT-ARPA può avvalersi di metodologie di calcolo basate su dati tecnici e storici dell'elettrodotto.

4. Per gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV, gli esercenti devono fornire agli organi di controllo, secondo modalità fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 6. Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.

1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.

2. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 7. Aggiornamento delle conoscenze.

1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge n. 36 del 2001 legge quadro procede, nei successivi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

Art. 8. Abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni del D.P.C.M. 23 aprile 1992 e del D.P.C.M. 28 settembre 1995.

Allegato A

Definizioni

Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana.

Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana».

Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei

Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2011, n. 387. Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (art. 5, L.R. n. 29/1994). (estratto)

(B.U. 18 maggio 2011, n. 20)

TESTO VIGENTE AL 30/5/2019

Allegato A

Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale

2) Contenuti del Piano

2.1 - In relazione a quanto esplicitamente indicato dall'articolo 10 della legge n. 157/1992 nonché sulla base delle problematiche emerse nell'applicazione dei precedenti piani provinciali, il Piano faunistico-venatorio provinciale deve prevedere:

1. La definizione e quantificazione dei seguenti istituti o unità territoriali (All. 2) interdette all'attività venatoria al fine di raggiungere le percentuali di territorio agro-silvo-pastorale destinate alla protezione della fauna selvatica (20-30%, ovvero 10-20% nella zona faunistica delle Alpi):

- a) Oasi di protezione;
- b) Zone di ripopolamento e cattura;
- c) Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato selvatico;
- d) altri territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria;
- e) le aree di T.A.S.P. boscate percorse dal fuoco e non altrimenti protette, come computate sulla base dei dati forniti dalla Regione, che si avvale dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. La cartografia risultante da detto computo è trasmessa dalla Provincia ai comuni ai fini della verifica di congruenza con i catasti di cui all'art. 10 comma 2, L. 353/2000.

L'aggiornamento del computo di dette aree non costituisce variante al piano faunistico venatorio e, nel caso evidenzi difformità rispetto alle percentuali di T.A.S.P. protetto previste dall'art. 10 comma 3 L. 157/92, l'Amministrazione provinciale provvede ad adeguare il Piano con le procedure previste per l'approvazione.

Occorre, a tal fine, che vengano considerate le Aree di rispetto dalle infrastrutture e dai centri abitati. Le Province possono computare, ai fini della determinazione delle percentuali di TASP protetto, le fasce di rispetto lungo la rete stradale e ferroviaria (50 metri per lato) e circostanti le abitazioni (100 metri di raggio), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L. 157/1992 e articolo 3, comma 2, della L.R. n. 29/1994.

Regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3. Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.

(B.U. 20 luglio 2011, n. 13)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 30/5/2019 ON LE MODIFICHE APPORTATE DAL R.R. 16 MARZO 2016, N. 1

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 22 giugno 2011 e viste, altresì, le raccomandazioni allegate al parere;

Vista la D.G.R. 12 luglio 2011, n. 825;

emana il seguente regolamento regionale:

Art. 1 Finalità ed obiettivi.

1. La Regione, con il presente Regolamento, disciplina, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 1, lettera l-bis) della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le aree di pertinenza dei corsi d'acqua, in coerenza ed in continuità con le previsioni dei piani di bacino e le normative vigenti in materia di polizia idraulica di cui al regio-decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

2. Il presente regolamento persegue i seguenti obiettivi:

- a) coordinare le esigenze relative all'esercizio dell'attività di polizia idraulica con quelle della salvaguardia degli equilibri ambientali e del mantenimento di una adeguata fascia di rispetto lungo i corsi d'acqua, ai fini della tutela ambientale e della conservazione della biodiversità;
- b) garantire l'omogeneità ed il coordinamento a livello regionale nell'applicazione della disciplina dell'uso del suolo nelle aree limitrofe ai corsi d'acqua e, più in generale, nell'esercizio delle attività di polizia idraulica.

Art. 2 Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica sul reticolo idrografico regionale, come definito ed articolato all'articolo 3, ed alle relative pertinenze.

2. Non fanno parte del reticolo idrografico canali di irrigazione, canali di alimentazioni a mulini o altre attività, canali di drenaggio urbano, fognature, e similari.

Art. 3 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) Reticolo idrografico regionale: reticolo idrografico che comprende tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio regionale, ovvero quelli già iscritti agli ex elenchi delle acque pubbliche

e quelli per i quali la declaratoria di pubblicità è intervenuta con l'entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche). Il reticolo idrografico è articolato nei seguenti livelli:

- 1) reticolo idrografico di primo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso con superficie maggiore di 1 Km²;
- 2) reticolo idrografico di secondo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 1 e 0,25 Km²;
- 3) reticolo idrografico di terzo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 0,25 e 0,1 Km²;
- 4) reticolo idrografico minuto: porzione del reticolo idrografico regionale comprendente le aste fluviali non appartenenti alle articolazioni definite alle lettere precedenti.

A fini applicativi della disciplina del presente regolamento, laddove relativa a tale articolazione, si fa riferimento alla gerarchizzazione del reticolo idrografico secondo il criterio di Horton-Strahler, associando ad ogni tratto fluviale la normativa relativa all'area sottesa al primo nodo di confluenza a valle del tratto stesso;

b) Aree a valenza naturalistica: aree SIC, ZPS, Aree Protette nonché gli elementi della rete ecologica relativi agli ambienti acquatici, rappresentati dai corridoi ecologici per specie di ambiente acquatico e le tappe di attraversamento per specie di ambiente acquatico come individuata nella cartografia approvata in attuazione della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità);

c) Centro urbano: perimetro continuo che comprende tutte le aree del territorio comunale, edificate con continuità ed i lotti interclusi, ad esclusione, in ogni caso, degli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione;

d) Arginatura o argine: opera idraulica in rilevato rispetto al piano di campagna, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento del livello idrico corrispondente alla portata di piena di progetto, a protezione del territorio circostante. Per piede esterno dell'argine si intende il punto del rilevato arginale, lato campagna, a quota più bassa;

e) Sponda o difesa spondale: limite dell'alveo inciso di un corso d'acqua; può essere naturale oppure essere una opera idraulica, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di protezione dall'azione erosiva della corrente. Per ciglio di sponda si intende il punto della sponda dell'alveo inciso o della difesa spondale a quota più elevata;

f) Scavi e movimentazioni del terreno: con il termine scavi ci si riferisce agli scavi aperti permanenti; gli scavi temporanei che vengono colmati rientrano nel concetto di movimentazioni del terreno;

g) Tombinature e coperture: opere che comportano il deflusso attraverso sezioni completamente chiuse, non inquadrabili tra i ponti o gli attraversamenti. Si può trattare di canalizzazioni completamente artificiali chiuse, a sezione costante o variabile lungo il corso d'acqua, o di una copertura del corso d'acqua lungo il suo corso naturale. Le coperture sono inquadrabili tra i ponti od attraversamenti quando hanno l'unico fine di consentire l'attraversamento dei corsi d'acqua, collegando il più direttamente possibile due sponde opposte.

Art. 4 Fasce di tutela.

1. A fini di tutela e miglioramento dell'ambiente naturale delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e di contestuale garanzia di mantenimento di aree di libero accesso agli stessi per

l'adeguato svolgimento delle funzioni di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche nonché delle attività di polizia idraulica e di protezione civile, sono stabilite fasce di tutela.

2. I limiti delle fasce di tutela si misurano:

- a) dal limite più esterno tra il ciglio di sponda, il ciglio o il piede delle opere di protezione presenti e il limite demaniale;
- b) dal piede esterno delle arginature, prescindendo dal limite demaniale, laddove siano presenti in tratti messi in sicurezza idraulica, sufficienti al deflusso della piena duecentennale con adeguato franco, che rendono eventuali aree demaniali esterne avulse dall'alveo;
- c) a partire dall'intersezione del livello di piena duecentennale con la superficie topografica in caso di alvei incassati con sponde naturali, ove la definizione di cui alla lettere precedenti risulti non significativa.

3. Per i corsi d'acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri, articolata nei termini di seguito indicati:

- a) all'interno del perimetro dei centri urbani, e ad esclusione dei tratti di corso d'acqua ricadenti nelle aree a valenza naturalistica, la fascia può essere ridotta, previa autorizzazione idraulica provinciale ex R.D. n. 523/1904, fino a
 - 5 metri per i corsi d'acqua di primo livello;
 - 3 metri per i corsi d'acqua di secondo livello;
- b) per i corsi d'acqua compresi nel reticolo idrografico di terzo livello la fascia può essere ridotta, previa autorizzazione idraulica provinciale ex R.D. n. 523/1904, fino a:
 - 5 metri all'esterno del perimetro del centro urbano;
 - 3 metri all'interno del perimetro dei centri urbani, e ad esclusione dei tratti di corso d'acqua ricadenti nelle aree a valenza naturalistica.

4. Per i corsi d'acqua ricadenti nel reticolo minuto è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell'alveo pari a 3 metri.

5. La Provincia, in sede di rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui alla lettere a) e b) del comma 3, verifica, sulla base di specifiche valutazioni tecniche, che gli eventuali interventi urbanistico-edilizi non possano comportare danni o problematiche statiche o di stabilità alle strutture arginali o spondali e comunque sia garantita la possibilità di adeguata manutenzione e controllo dell'alveo e delle strutture di difesa idraulica presenti; tiene altresì conto delle caratteristiche di deflusso delle piene e dell'adeguatezza idraulica dello specifico corso d'acqua, anche in relazione alla tipologia e alle caratteristiche delle opere di difesa presenti, e della necessità di non pregiudicare la possibilità di messa in sicurezza del corso d'acqua stesso o la sua riqualificazione fluviale. Laddove, nelle stesse zone, i piani di bacino o altri strumenti di pianificazione prevedano un parere della Provincia per gli aspetti di esondabilità, il rilascio dell'autorizzazione va coordinata con l'espressione di tale parere.

6. [Abrogato].

7. La fascia di rispetto dai corsi d'acqua in cui sono vietati gli scavi coincide con quella di cui ai commi 3 e 4, ed è soggetta allo stesso regime normativo.

8. Nella fascia dei 3 m dai corsi d'acqua sono inoltre vietate le piantagioni di alberi e siepi e le movimentazioni di terreno superiori a 50 cm. Sono consentiti interventi di ripristino della vegetazione a condizione che, sulla base di adeguata documentazione tecnica, sia dimostrato che non comportino danni alla stabilità delle sponde o delle opere di protezione, e ne sia assicurata la possibilità di adeguata manutenzione.

Art. 5 Interventi nelle fasce di inedificabilità assoluta.

1. Nella fascia di inedificabilità assoluta, articolata secondo quanto previsto dall'articolo 4, non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente non eccedenti la ristrutturazione edilizia, che non pregiudichino in ogni caso la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e la sicurezza delle opere di protezione, quali:

- a) i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici, purché non riducano la distanza del fabbricato esistente dal corso d'acqua;
- b) gli interventi di frazionamento interni, mutamenti di destinazione d'uso, ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova costruzione;
- c) pali o tralici, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità;
- d) balconi e sbalzi;
- e) la posa in opera di tubi o condotte di servizio.

Sono invece esclusi gli interventi di demolizione con ricostruzione, nonché gli interventi pertinenziali aventi sedime distinto dal fabbricato, a meno che si tratti di impianti tecnologici o similari. Sono comunque consentiti interventi di sostituzione edilizia che prevedano la ricostruzione degli edifici esistenti al di fuori delle fasce di cui all'articolo 4, sempre nel rispetto delle disposizioni connesse alla pericolosità idraulica di cui ai piani di bacino sull'assetto idrogeologico vigenti.

2. Sono fatti salvi, previa autorizzazione della Provincia, gli interventi di realizzazione di strade di interesse pubblico, purché non interferenti con la sicurezza delle opere di protezione presenti e con la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e delle opere stesse, né pregiudichino l'eventuale sistemazione definitiva del corso d'acqua.

3. [Abrogato]..

4. A seguito dell'approvazione di progettazioni di livello almeno definitivo di messa in sicurezza idraulica di un corso d'acqua, che, nell'ambito di un contesto di sistemazione complessiva, comportino la demolizione di volumi edilizi esistenti in fregio al corso d'acqua, può essere autorizzata dalla Provincia, la ricostruzione, anche non fedele, di tali volumi a distanze inferiori a quelle previste all'articolo 4, a condizione che ricadano in tessuti urbani consolidati e che:

- a) gli interventi idraulici da realizzare siano finalizzati alla messa in sicurezza e consentano di raggiungere l'assetto definitivo del corso d'acqua previsto dal piano e che la demolizione sia necessaria e propedeutica alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica complessivi;
- b) si tratti di insediamenti produttivi, e sia dimostrato che non sia possibile prevederne la ricostruzione a maggiore distanza dal corso d'acqua, anche in considerazione del mantenimento dell'attività produttiva;
- c) l'intervento di demolizione e ricostruzione sia a carico del priva o interessato, il quale si impegna, altresì, a cedere gratuitamente le aree necessarie agli interventi di sistemazione idraulica, e che il volume edilizio ricostruito sia soggetto a vincolo di destinazione d'uso produttiva.

La Provincia, nell'ambito dell'autorizzazione, verifica che la ricostruzione sia tale da garantire comunque l'adeguata manutenzione delle opere idrauliche e dell'alveo e sia compatibile con le nuove strutture arginali.

5. La disciplina della fasce di inedificabilità assoluta va applicata, nei territori di competenza delle Autorità di Bacino operanti sul territorio ligure, in termini integrati e complementari alla disciplina relativa alle aree connesse alla pericolosità idraulica ed idrogeologica definite

dai piani di bacino, ovvero, al regime transitorio di cui all'articolo 26 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) nei termini indicati dall'articolo 10, con prevalenza, caso per caso, della disciplina più restrittiva. In particolare resta ferma la disciplina della “fascia di riassetto fluviale” per l'Autorità di Bacino regionale e quella interregionale del fiume Magra e della “fascia B di progetto” per l'Autorità di Bacino nazionale del fiume Po.

Art. 6 Attività per la conservazione della naturalità e biodiversità ai fini dell'equilibrio ambientale del corso d'acqua.

1. Ferme restando le disposizioni di settore per la tutela della biodiversità, e l'obbligo di acquisizione della valutazione di incidenza laddove previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al disposto della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità), sul reticolo idrografico si applicano i seguenti indirizzi generali, con particolare attenzione ai tratti ricadenti nelle aree a valenza naturalistica di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 3:

a) le attività di manutenzione idraulica non devono arrecare danno o disturbo alle specie di interesse conservazionistico come individuati dalla normativa nazionale e regionale vigente, tralasciandone il miglioramento dello stato di conservazione;

b) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei deve sempre assicurare la continuità del corso d'acqua, la massima diversità ambientale ed il mantenimento della struttura e della complessità morfologica del corso d'acqua e della fascia di vegetazione riparia, favorendo la biodiversità, la diversificazione strutturale degli habitat e delle specie autoctone presenti (età, dimensioni, etc.), con particolare attenzione alle specie floristiche e faunistiche di cui alla lettera precedente;

c) le scelte progettuali degli interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica degli alvei devono tenere conto degli impatti connessi alle varie tipologie di intervento, sia di tipo strutturale che manutentorio, al fine di riportare gli ambiti fluviali alle condizioni di diversità ecologica e di funzionalità di autodepurazione e sviluppare una conseguente efficace tutela dell'ambiente fluviale;

d) le trasformazioni morfologiche che riguardino tratti del reticolo idrografico devono essere ispirate a criteri di valorizzazione della naturalità, strutturale e bionaturalistica, o di processi di rinaturalizzazione; in particolare deve essere perseguito il mantenimento e, ove possibile, il recupero del deflusso a cielo aperto di tutti i corsi d'acqua;

e) la progettazione degli interventi di sistemazione idraulica deve riguardare anche la riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, nonché prevedere, per quanto possibile, l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e a basso impatto ambientale.

2. Al fine di favorire lo sviluppo della vegetazione autoctona, di formare corridoi ecologici continui e stabili nel tempo e nello spazio, di incrementare l'ampiezza delle fasce tampone (filtrazione dei sedimenti, rimozione dei nutrienti e degli inquinanti d'origine diffusa) e di stabilizzare le sponde, devono essere osservati i seguenti indirizzi generali, in particolare per i tratti ricadenti nelle aree a valenza naturalistica:

a) deve essere promossa e/o mantenuta una fascia di vegetazione riparia comprendente specie arboree, arbustive ed erbacee; i tagli di vegetazione arborea dovranno essere limitati ad esemplari costituenti un rischio per il deflusso delle acque o ad individui in evidente cattivo stato di salute;

PUGLIA

Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 56. Tutela ed uso del territorio. - Articolo 51

(B.U. 26 giugno 1980, n. 44, suppl. ord.)

TESTO VIGENTE AL 30/5/2019

Art. 51 Limitazione delle previsioni insediative fino all'entrata in vigore dei Piani territoriali. Salvo quant'altro disposto da leggi statali e regionali, sino all'entrata in vigore dei Piani territoriali:

a) le previsioni insediative per la Pianificazione al livello comunale vanno rapportate ad un periodo di 15 anni;

b) il calcolo dei fabbisogni pregressi ed emergenti nei settori residenziale, produttivo (agricolo, industriale, artigianale, direzionale, commerciale, turistico) ed infrastrutturale, va eseguito secondo i criteri di cui all'ultimo comma del presente articolo, nonché secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi statali e, in particolare, utilizzando i parametri e le disposizioni del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

c) per gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e direzionali va osservato quanto segue:

1) per le zone industriali la localizzazione di Piano deve essere verificata in relazione: alla presenza (o alla economica esecuzione) delle infrastrutture; alla interferenza con preesistenti attività produttive primarie; alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche; al loro dimensionamento proporzionato in relazione alla entità complessiva della popolazione del Comune, alle attività della popolazione suddetta, alla ripartizione degli addetti residenti nel Comune e dei posti di lavoro ivi localizzati secondo i diversi settori produttivi;

2) per le destinazioni artigianali, esterne alle zone omogenee A, B e C, la localizzazione di Piano deve essere verificata in relazione alle compatibilità delle attività previste con le zone residenziali, alla presenza (o alla economica esecuzione) delle infrastrutture; esse inoltre vanno proporzionate in relazione alle esigenze pregresse ed emergenti del settore nel solo ambito comunale. In tali zone il Piano può prevedere, in funzione delle attività consentite, la presenza di residenze nella misura di una unità abitativa per lotto con superficie utile comunque non superiore al 20% di quella destinata alle attività produttive;

3) per le destinazioni commerciali, esterne alle zone omogenee A, B e C, la localizzazione di Piano va verificata in relazione alla presenza (o alla economica esecuzione) delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di distribuzione. Il dimensionamento di tali zone va correlato all'applicazione della legge 11 maggio 1971, n. 426 relativa all'urbanistica commerciale. In essa è consentita la presenza di residenze strettamente necessarie per la custodia;

4) per le localizzazioni artigianali, commerciali, individuate dal P.R. nelle zone omogenee A, B e C, deve essere prevista una presenza di residenze compresa tra il 30 ed il 60% del totale delle superfici utili;

5) nella formazione dei nuovi P.R.G. va favorita la previsione di zone miste di insediamenti artigianali, commerciali, direzionali e residenziali;

d) gli insediamenti turistici vanno localizzati in relazione alla salvaguardia delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed il loro dimensionamento va riferito alle capacità ricettive dell'ambiente. In particolare, il dimensionamento degli insediamenti costieri compresi nella fascia di 5 Km. dal litorale, va effettuato:

- se con costa sabbiosa, per spiaggia profonda fino a 30 m., con lo standards di un bagnante per ogni ml. di litorale e, per ogni 10 m. di maggiore profondità, di un ulteriore bagnante;

- se con costa rocciosa praticabile, con lo standards di 0,5 bagnanti per ml. di litorale;

e) gli insediamenti turistico-ricettivi all'aperto, quali campeggi con posti tenda, bungalow, posti roulotte o autocaravans, se previsti negli strumenti urbanistici comunali, devono:

1) essere globalmente dimensionati in modo che la loro ricettività non superi il 50% di quella turistica complessiva prevista dal P.R., salvo in caso di diverse motivate necessità;

2) essere realizzati salvaguardando caratteristiche ambientali e paesaggistiche;

3) essere disciplinati in modo da non consentire attrezzature per il pernottamento diverse da quelle sopra definite;

4) essere dotati di attrezzature proporzionate alla loro ricettività;

f) è vietata qualsiasi opera di edificazione entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo, o dal ciglio più elevato sul mare.

Per gli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la edificazione solo nelle zone omogenee A, B e C dei centri abitati e negli insediamenti turistici; è altresì consentita la realizzazione di opere pubbliche ed il completamento degli insediamenti industriali ed artigianali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici stessi;

g) nelle zone omogenee di tipo E sono consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo ed al recupero del patrimonio produttivo, tutelando l'efficienza delle unità produttive e salvaguardando i suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività.

Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a residenze, comunque riferite all'intera azienda agricola, valgono le prescrizioni del terzo e quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 e successive modificazioni; essi devono essere riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturale, di cui all'art. 846 del Codice Civile o diversamente definite in sede di P.R.

Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad attività produttive devono essere dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli.

Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente;

h) è vietata qualsiasi opera di edificazione all'interno della fascia di 200 metri dalla battigia delle coste dai laghi, dei fiumi, delle gravine.

Per gli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono le disposizioni di cui al precedente punto f) secondo capoverso;

i) nelle aree boschive, inserite negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'edificazione è consentita soltanto nelle radure (soluzione di continuità permanente nella struttura del bosco), nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico stesso e previo nulla-osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste che sarà vincolante anche ai fini dell'ammissibilità degli indici e parametri edilizi utilizzati;

- l) nei Piani regolatori generali e loro varianti, redatti ai sensi della presente legge, è vietato prevedere trasformazioni urbanistiche ed edilizie di zone boscate, di parchi e riserve e di suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività;
- m) dalla data di entrata in vigore della presente legge, la redazione ed approvazione di strumenti urbanistici esecutivi è subordinata al rispetto dei comparti di minimo intervento fissati dal P.R.G. o, in mancanza, alla individuazione degli stessi nell'ambito del P.P.A. di cui alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6;
- n) l'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che prevede la necessità di un Piano di lottizzazione o particolareggiato per la costruzione di edifici aventi altezza superiore a 25 metri o cubatura superiore a 3 mc. per mq., non si applica nelle zone omogenee di tipo B quando la maglia su cui deve sorgere il nuovo edificio sia già urbanizzata ed edificata;
- o) i comuni, in sede di formazione dei nuovi regolamenti edilizi, devono prevedere norme tese alla eliminazione delle barriere architettoniche, in applicazione della legislazione vigente;
- p) la composizione delle nuove commissioni urbanistiche e/o edilizie comunali dovrà assicurare la presenza di membri dotati di specifica competenza nelle discipline dell'uso del territorio (quali agronomi, architetti, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari ed industriali), nonché membri di specifica competenza in diritto amministrativo.
- Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri per la formazione dei regolamenti edilizi comunali, degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi ed, infine, i criteri per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo da rispettarsi anche nella formazione del P.P.A.

Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 30. Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico.

(B.U. 5 giugno 1990, n. 98, S.O.)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 30/5/2019 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 20 GENNAIO 1998, N. 3

Art. 1 Aree soggette a divieto di modificazione.

1. Fino all'approvazione, ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, del P.U.T.T. (Piano urbanistico territoriale tematico) del «Paesaggio e dei beni ambientali», quale piano paesistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, previsto dall'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e dei relativi piani paesistici delle diverse aree sub regionali individuate dal PUTT e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 1991, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia nelle seguenti aree:

a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare;

1. Nel caso di captazioni esistenti ubicate in aree già interessate da trasformazioni territoriali incompatibili con le aree di salvaguardia, e più specificatamente le zone di protezione, di rispetto, e di tutela assoluta i gestori dovranno valutare l'opportunità dell'abbandono di dette captazioni, tenendo conto, anche, delle misure attuabili per il miglioramento della qualità dell'acqua da distribuire.

2. Nel caso di conservazione delle captazioni dovranno essere attuate particolari misure quali:

- a) controlli analitici interni con frequenza ravvicinata;
- b) interconnessione, ove possibile, della rete di distribuzione con altre fonti di approvvigionamento;
- c) adozione di un piano di intervento in caso di inquinamento.

Paragrafo G. Cartografia e segnalazione dei limiti delle aree di salvaguardia

1. I limiti di ciascuna area devono essere riportati sulla carta degli elementi, degli usi, e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica di cui al provvedimento della Giunta regionale previsto all'art. 12 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

2. Le zone di tutela assoluta e di rispetto devono essere indicate sul territorio ove possibile, in relazione alle caratteristiche del territorio stesso e del tipo di risorsa utilizzata.

Legge Regionale 20 novembre 2006, n. 26. Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del Reg. 28 maggio 1981, n. 1. - Articolo 12

(B.U. 12 dicembre 2006, n. 51)

TESTO VIGENTE AL 30/5/2019

Art. 12 Fasce di rispetto stradale al di fuori dei centri abitati.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con la sede stradale regionale, al di fuori dei centri abitati, è fatto divieto di:

- a) aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade regionali;
- b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade regionali, edificazioni di qualsiasi tipo;
- c) impiantare, lateralmente alle strade regionali, alberi, siepi vive, piantagioni o recinzioni.

**Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2012, n. 2083.
Approvazione delle disposizioni attuative della legge regionale 30
giugno 2009, n. 20 recante "Nuove disposizioni in materia di
prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico; abrogazione
della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9" di cui all'art. 2 comma 1,
lettere a), b), d) e g). (estratto)**

(B.U. 27 novembre 2012, n. 49)

Allegato A

Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio, per l'individuazione delle aree meritevoli di particolare tutela acustica, per la delimitazione delle aree remote di alta montagna e procedura per l'approvazione dei piani di classificazione acustica

4. CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DI SITUAZIONI PARTICOLARI

4.4 Classificazione acustica e fasce di rispetto delle infrastrutture del traffico veicolare e delle ferrovie.

La classificazione acustica per le infrastrutture di trasporto lineare quali strade e ferrovie, deve considerare la presenza delle fasce di pertinenza acustica fissate dai rispettivi decreti.

Tali decreti definiscono per le fasce i limiti di immissione specifici per il tipo di infrastruttura concernenti il solo rumore prodotto dal traffico sull'infrastruttura medesima.

Le porzioni di territorio interessate dalla contemporanea presenza di fasce di pertinenza acustica di infrastrutture di trasporto lineare e della classificazione acustica comunale comporta un doppio regime di limiti:

- a) quelli previsti dai rispettivi decreti per il solo rumore prodotto dal traffico sull'infrastruttura medesima;
- b) quelli previsti dalla classificazione acustica comunale e riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno di tutte le sorgenti sonore, eventualmente presenti, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a).

All'esterno di tali fasce di pertinenza acustica, tutte le sorgenti sonore concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione previsti dal Piano di classificazione acustica comunale.

Le strade urbane sono considerate sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali e regionali che li attraversano per i quali si presume un tipo di fruizione di prevalente attraversamento. Per tali tratti di strada, considerata anche l'esigenza di continuità di identificazione rispetto ai tratti esterni ai centri abitati, è opportuno mantenere una classificazione di tipo Cb.

difetta proprio "il diritto" richiesto dalla norma alla realizzazione, nonché al mantenimento dell'edificio alla distanza vietata e la sua ubicazione a non meno di (6 ovvero) 30 metri dalla zona di occupazione della più vicina rotaia costituisce il presupposto del pregiudizio risarcibile: altrimenti consentendosi al proprietario di trarre beneficio dalla sua illecita edificazione.»

**INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE -->
DEPREZZAMENTO DALL'OPERA E INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO -->
ART. 46 L. 2359/1865 --> INDENNITÀ PER DANNO PERMANENTE -->
CASISTICA --> DEPREZZAMENTO DA FASCIA DI RISPETTO**

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.180 del 02/02/2015 - Relatore: Pierpaolo Grauso - Presidente: Gianluca Bellucci

Sintesi: I vincoli imposti sulle aree in fasce di rispetto della sede stradale o autostradale non arrecano alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile a fini espropriativi, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l'ablazione, sia con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata.

Estratto: «2.1.2. La disciplina con la quale, nel corso del tempo, il legislatore ha imposto l'osservanza di una distanza minima delle costruzioni da strade e autostrade ha l'evidente finalità di tutelare la circolazione stradale e di offrire adeguate garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade, ovvero passano nelle immediate vicinanze, o ivi abitano e operano. Si tratta di esigenze di carattere generale, costanti e non temporanee, in virtù delle quali alcune categorie di beni vengono nell'interesse sociale assoggettati ad un particolare regime attraverso l'imposizione di un divieto di edificazione che colpisce indiscriminatamente tutti quei beni individuabili ed individuati in categorie per le caratteristiche derivanti dalla loro posizione rispetto alle strade, e che riguarda tutti i cittadini in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento sopra detti beni, e non per le loro individuali qualità o condizioni. Per tali ragioni, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la compatibilità con l'art. 42 Cost. di tale disciplina, dalla quale discendono limiti di natura conformativa e non espropriativa (cfr. Corte Cost., 16 giugno 1971, n. 133). Sulla base di questo assunto di fondo, non si dubita dunque del carattere conformativo dei vincoli urbanistici di inedificabilità posti a tutela di strade esistenti (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2012, n. 6700), così come, correlativamente, si afferma che i vincoli imposti sulle aree in fasce di rispetto della sede stradale o autostradale non arrecano alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile a fini espropriativi, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l'ablazione, sia con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata; né tale disciplina può essere derogata neppure da parte degli strumenti generali di pianificazione del territorio, i quali, in quanto provvedimenti amministrativi, sono assoggettati pur essi al rispetto delle norme di legge che impongono limitazioni legali di carattere assoluto (v. Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2012, n. 23210).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.13923 del 02/08/2012 - Relatore: Salvatore Salvaro - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi: La categoria dei vincoli cimiteriali è collegata sotto il profilo soggettivo, al loro carattere generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di determinati beni che si trovino in una determinata situazione e non per le loro qualità e condizioni e, dal punto di vista oggettivo, al fatto di gravare su immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto ad un'opera pubblica, per cui, ancorché resi concretamente applicabili in conseguenza della destinazione di interesse pubblico data alla parte sottratta al privato, non gli arrecano in via specifica alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile.

Estratto: «Questa Corte (Cass. 9631/2010; 25364/2006; 11669/2004) e la Corte Costituzionale (sent. n. 133/1971; n. 79/1971; n. 63/1970), invece, da decenni sono fermissime nel ritenere che l'art. 338 r.d. 1265 del 1934 non consente di considerare edificabile un suolo rientrante nella zona di rispetto cimiteriale ed assoggettato al relativo vincolo, giacché lo stesso integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto neppure da parte dello strumento urbanistico: perciò configurando in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici. È stato al riguardo osservato che detta categoria di vincoli, è collegata sotto il profilo soggettivo, al loro carattere generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di determinati beni che si trovino in una determinata situazione e non per le loro qualità e condizioni e, dal punto di vista oggettivo, al fatto di gravare su immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto ad un'opera pubblica; per cui, ancorché resi concretamente applicabili in conseguenza della destinazione di interesse pubblico data alla parte sottratta al privato, non gli arrecano in via specifica alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l'ablazione, sia con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata : per cui correttamente il terreno F. è stato qualificato non edificatorio. Il Collegio deve, tuttavia, rilevare che la Corte di appello per la stima dell'indennità relativa alla porzione di fondo occupata ha fatto applicazione del criterio riduttivo incentrato sui VAM, introdotto dalla L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 20 e confermato dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, nelle more del giudizio venuto meno per effetto della sentenza 181 del 2011 della Corte Costituzionale; la quale ne ha dichiarato l'illegittimità per contrasto con l'art. 42 Cost., comma 3 e art. 117 Cost.. Con conseguente riesplorazione ed applicazione della regola generale di stima posta dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto altresì che l'applicazione del criterio in questione da parte del giudice di rinvio comporta necessariamente l'estensione anche alla stima dell'indennizzo in questione dei medesimi principi già applicati per quello rivolto a risarcire l'espropriazione illegittima degli stessi fondi non edificatori; quali impongono di tener conto delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del

territorio: perciò consentendo pure al proprietario interessato da un'espropriazione rituale, di dimostrare sempre all'interno della categoria suoli/inedificabili, anche attraverso rigorose indagini tecniche e specializzate, che il valore agricolo sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificabilità. E, quindi, che il fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell'edificabilità, abbia un'effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc): sempreché assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. Ovvero, in alternativa che il valore agricolo del fondo, con le colture ed i manufatti ivi esistenti era superiore a quello determinato dalla sentenza impugnata attraverso l'incostituzionale meccanismo dei VAM di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16 (cfr. art. 40, comma 1, del T.U.). Cassata, pertanto la sentenza impugnata che non ha compiuto i suddetti accertamenti, il giudizio va rinviato alla stessa Corte di appello di Bari, che in diversa composizione si adegnerà ai principi avanti enunciati e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.»

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, SEZIONE II CIVILE del 14/09/2011 - Relatore: Virgilio Romoli - Presidente: Virgilio Romoli

Sintesi: Qualora la costruzione dell'opera stradale abbia determinato un vincolo di rispetto stradale con conseguente riduzione dell'edificabilità del fondo, ne consegue un decremento del valore d'uso e di scambio del bene di proprietà del terzo non espropriato che, non essendo in concreto dedotto né provato un fatto doloso o colposo della PA, va indennizzato a titolo di responsabilità per fatto lecito ai sensi dell'art. 46 legge 2359/1865 (c.d. espropriazione larvata).

Estratto: «Residuano da valutare i danni derivati alla proprietà del Me.Li., e per esso degli odierni appellanti, dal fatto che la costruzione della nuova strada - come accertato dai consulenti d'ufficio - ha diviso in due l'azienda agricola dell'attore, sbarrando servitù di passo esistenti e rendendo difficoltoso il collegamento fra una parte e l'altra, con conseguente deprezzamento del fondo e aggravio dei costi di esercizio, e che inoltre la costruzione della strada ha determinato un vincolo di rispetto stradale che ha causato una riduzione della edificabilità del fondo, in particolare determinando l'impossibilità della realizzazione del progetto di ristrutturazione e di ampliamento del fabbricato sulla particella (...) in corso di approvazione e per il quale il Me. era stato ammesso a finanziamento agevolato. Ne è derivato un decremento del valore d'uso e di scambio del terreno dell'attore (terzo non espropriato) che non essendo in concreto dedotto né provato un fatto doloso o colposo della PA va indennizzato a titolo di responsabilità per fatto lecito ai sensi dell'art. 46 legge 2359/1865 (c.d. espropriazione larvata). Il congruo indennizzo può essere quantificato nella complessiva somma di Lire 99.663.000 indicata dal ctu Fo. L'indennità ex art. 46 cit., per giur. costante, è debito di valore (Cass. 18226/08) e pacificamente è esclusa dalla competenza in unico grado della corte d'appello. Nel deprezzamento come sopra determinato è compresa la considerazione del disagio e della pericolosità dell'accesso alla Superstrada.»

diretti al servizio e al vantaggio dell'intera collettività, rispetto ad impianti pertinenziali di attività produttive private, all'opposto e correlativamente assoggettati a un trattamento più favorevole, risulta *ictu oculi* priva di logicità e ragionevolezza. Né essa risulta sorretta da specifica motivazione, necessaria in relazione a variante di tipo puntuale, non meno che in relazione all'esistenza di contenzioso civile e amministrativo, che dia conto di come per generali (e non puntuali) esigenze di sviluppo delle attività produttive, e nel temperamento di tutti gli interessi, debba introdursi una disciplina derogatoria di favor rispetto a quella, a questo punto deteriore, riservata agli impianti di pubblica utilità.»

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> IMPIANTI SPORTIVI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.13389 del 17/06/2011 - Relatore: Emilio Migliucci
- Presidente: Massimo Oddo

Sintesi: L'innalzamento artificiale del terreno realizzato allo scopo di realizzarvi una piscina interrata deve rispettare le distanze legali.

Estratto: «Con il primo motivo la ricorrente, lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 873 cod. civ., e della circolare dell'ufficio degli affari legali dell'urbanistica della Provincia Autonoma di Bolzano del 30-3-1994, censura la decisione gravata laddove aveva ritenuto provato nella misura di 70-80 l'innalzamento del terreno: la motivazione della sentenza si basava su una mera presupposizione formulata dal consulente tecnico d'ufficio, non tenendo conto di quanto rilevato dallo stesso ctu e dal consulente di parte M., secondo i quali i rilievi del sopralluogo corrispondevano al progetto concessionato, atteso che il livello del piano di campagna accertato era identico a quello del progetto ed era risultato pari a 45 cm. mentre del tutto irrilevante nella presente causa era l'altezza del muro di sostegno fra il confine M. - Me..Doveva trovare applicazione la circolare della Provincia Autonoma di Bolzano del 30-3-1994, secondo cui non costituiscono costruzioni gli innalzamenti di terreno se realizzati, come nella specie, con un angolo di scarpata inferiore a 45: si trattava di modestissima opera che non poteva qualificarsi come costruzione. Il motivo è infondato. In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la sentenza non ha dato per presupposta la circostanza relativa all'innalzamento del terreno pari a 70.80 cm. ma è pervenuta a tale conclusione a seguito della valutazione di una serie di dati oggettivi acquisiti, indicando gli elementi in base ai quali ha fondato il convincimento in ordine alla misura dell'innalzamento artificiale del terreno: al riguardo, ha verificato che per il sostegno del rialzo del terreno rispetto alla part. f. 34/1 situata nella proprietà della vicina Me., era stato costruito un muro di sostegno di cm.70-80, che prima dell'innalzamento del terreno il muro del garage sul lato nord era incontestabilmente libero e che il vecchio muretto di recinzione basato su degli zoccoli - che sul lato ovest è collegato al muro del garage e si estende lungo il confine tra la due pp. ff. 27/6 e 27/7, è alto solo pochi centimetri. Se il riferimento all'altezza del muro del confine con la proprietà della vicina era correttamente compiuto al limitato fine di acquisire un elemento presuntivo volto a verificare l'altezza del terreno riportato dalla convenuta per realizzare la piscina, qui occorre sottolineare che il procedimento logico giuridico seguito dalla sentenza impugnata è

immune da vizi, dovendo ricordarsi che con riferimento al vizio di motivazione, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 67394/2010). Nella specie, le doglianze si risolvono nella censura della valutazione del valore probatorio degli elementi presuntivi in base ai quali la ricorrente formula una ricostruzione di fatti difforme da quella accolta dalla sentenza impugnata. Per quel che poi concerne l'omesso esame di quanto avrebbero rilevato il consulente tecnico e quello di parte, il motivo difetta di autosufficienza, dovendo qui ancora ricordarsi che in relazione al vizio di motivazione per omesso esame di un documento, di una prova o della consulenza tecnica d'ufficio o di parte, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento o la prova nella sua integrità ovvero i passi salienti della consulenza tecnica in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006; 10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove essi fossero stati presi in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa: tale onere nella specie non è stato ottemperato dalla ricorrente. E, avendo verificato che - realizzato il rialzo del terreno - in esso era stata poi interrata la piscina e su di esso costruito altresì il pozzo per il contenimento della copertura della piscina, la sentenza ha correttamente qualificato come costruzione, secondo la previsione di cui all'art. 873 cod. civ., le opere realizzate dalla convenuta a stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici in funzione integrativa della disciplina privatistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera. Infine, va considerato che le circolari amministrative, costituendo espressione della potestà di indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività dell'Amministrazione, non sono fonte di diritto né hanno alcuna efficacia nell'interpretazione della legge.»

CORTE D'APPELLO DI ROMA, SEZIONE IV CIVILE del 27/10/2010 - Relatore: Mario Bove -
Presidente: Giuseppe Santoro

Sintesi: Il cordolo in cemento che recinge un campo sportivo, se alto solo pochi centimetri, non si sostanzia in una costruzione e, di conseguenza, non è soggetto al rispetto delle distanze fra le costruzioni.

Estratto: «Il secondo motivo di lamentela è fondato e va, di conseguenza, accolto. Il campo di calcetto è stato costruito dall'appellante senza la creazione di volumetria accessoria, quale locale per spogliatoi, servizi igienici ed altro, e, pertanto, si sostanzia in un tipo di costruzione, che è soggetto al semplice obbligo di denuncia di inizio attività (d.i.a.) e non al regime di rilascio di concessione edilizia, ferma restando la realizzazione dell'illecito di cui all'articolo 163 del Decreto Legislativo n. 490/1999, qualora l'intervento sia stato effettuato, senza la prescritta autorizzazione, in area sottoposta a vincolo paesistico, di cui nella specie le parti non hanno provato la sussistenza (vedi Cassazione Penale, Sezione III, 23.6.2004, n. 36094. Cassazione Civile, 15.12.1984, n. 6598). Il cordolo in cemento, che recinge il campo, come si evince dalle foto allegate alla c.t.u., essendo alto solo pochi cm., non si sostanzia in una costruzione e, di conseguenza, non vige il rispetto della distanza fra le costruzioni, di cui all'articolo 873 c.c. e al P.r.g. del Comune di Formia.Va, in ultimo, rilevato che detto campo di calcetto, realizzato in una zona, che lo strumento urbanistico ha destinato a insediamenti residenziali, essendo di limitata estensione e contenuto nell'ambito del terreno di proprietà dell'appellante, è del tutto compatibile con detta destinazione, atteso che l'opera non introduce una netta cesura nel tessuto urbano, conformato dalla pianificazione urbanistica secondo criteri di zonizzazione omogenea, essendo del tutto neutra rispetto alla detta destinazione urbanistica per essere rivolta a utilizzazione di servizi di tipo ricreativo e sportivo, che ben si inseriscono nella detta zona residenziale con conseguente riforma della gravata sentenza sul disposto arretramento del campo di calcetto e della recinzione.»

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> LOTTO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.17694 del 07/09/2016 - Relatore: Luigi Abete - Presidente: Emilio Migliucci

Sintesi: La definizione urbanistica di "lotto" è funzionale a determinare le possibilità edificatorie di un terreno e la volumetria in esso assentibile, sicché il "lotto", in senso urbanistico, è la porzione unitaria di terreno utilizzabile a fini edificatori e può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.

Estratto: «Fondato e meritevole di accoglimento è, nei termini che seguono, il terzo motivo di ricorso. Si è premesso che la corte d'appello, in relazione al "rapporto di copertura" ovvero al rapporto percentuale tra superficie coperta e superficie fondiaria, ha dato atto che "all'epoca del rilascio delle concessioni il terreno V. - R. era compreso in tre diverse aree, con destinazione urbanistica non omogenea" (così sentenza d'appello, pag. 16). Evidentemente al riguardo questa Corte di legittimità non può che reiterare il proprio insegnamento, secondo cui la definizione urbanistica di "lotto" è funzionale a determinare le possibilità edificatorie di un terreno e la volumetria in esso assentibile, sicché il "lotto", in senso urbanistico, è la porzione unitaria di terreno utilizzabile a fini edificatori e può essere costituito anche da più

particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica (Cass. (ord.) 12.2.2014, n. 3197), insegnamento, si badi, perfettamente in linea con l'elaborazione della giurisprudenza amministrativa, a tenor della quale l'asservimento della volumetria realizzabile su un lotto in favore di un altro, per consentire in quest'ultimo una maggiore edificabilità, è consentita solo per lotti aventi la medesima destinazione urbanistica, in quanto l'opposta soluzione comporterebbe un'evidente alterazione delle norme urbanistiche che mirano a realizzare determinate caratteristiche tipologiche della zona (cfr. Cons. Stato 11.4.1991, n. 530; e, più di recente, Cons. Stato 194.2013, n. 2220; cfr. anche Cons. Stato 6.9.1999, n. 1402, secondo cui il dm. 2.4.1968 fissa gli "standards" di edificabilità delle aree distinguendo a tal fine, la densità edilizia in densità territoriale e densità fondiaria: la prima è riferita a ciascuna zona omogenea e definisce il complessivo carico di edificazione che può gravare sull'intera superficie della zona; mentre, la densità fondiaria è riferita alla singola area e definisce il volume massimo consentito su di essa, ed il relativo indice (c. d. indice di fabbricabilità) va applicato all'effettiva superficie suscettibile di edificazione).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI CIVILE, SOTTOSEZIONE 2 n.3197 del 12/02/2014 -
Relatore: Cesare Antonio Proto - Presidente: Umberto Goldoni

Sintesi: Il lotto è la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli e può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.

Sintesi: La definizione di lotto, ai fini urbanistici è funzionale alla determinazione delle possibilità edificatorie di un terreno e alla determinazione della volumetria assentibile in quel terreno, il che giustifica la previsione di una maggiore distanza tra costruzioni all'interno di un medesimo lotto.

Estratto: «2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza e conseguente errata applicazione dell'art. 60.1 lett. a) e b) delle NTA per avere ritenuto che gli edifici (della società Scovoli e del B.) fossero stati realizzati su un unico lotto; la Corte di Appello sarebbe incorsa in una contraddizione identificando la nozione di lotto con quella di unità edilizia e poi ritenendo che le due unità edilizie insistessero su un unico lotto; siccome le due costruzioni insistevano su due lotti diversi, in applicazione dell'art. 60.4 lett. a) delle NTA la distanza prescritta era di cinque metri e non di dieci. La nozione di lotto, nella fattispecie, secondo il ricorrente, doveva coincidere con ciascuna particella appartenente ai diversi proprietari, ossia la particella 303 e la particella 304 e pertanto l'arretramento doveva essere limitato a cinque metri e non a dieci.2.1 La Corte di Appello ha ritenuto l'unicità del lotto rilevando che i due fabbricati, confinanti tra loro, insistevano su un appezzamento di terreno in zona edificabile e originariamente appartenente ad un unico proprietario. La motivazione sull'unicità del lotto è adeguata e coerente con la nozione urbanistica di lotto per la quale il lotto è la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli e può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica; in altri termini la definizione di lotto, ai fini urbanistici è funzionale alla determinazione delle possibilità edificatorie di un terreno e alla determinazione della volumetria assentibile in quel terreno, il che giustifica la previsione di una maggiore distanza

tra costruzioni all'interno di un medesimo lotto. Da questi principi non si è discostata la Corte di Appello e il motivo di ricorso è, pertanto del tutto infondato.»

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> CASISTICA --> MURI DELLO STESSO EDIFICIO

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL, SEDE DI TRENTO n.29 del 01/02/2019 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Roberta Vigotti

Sintesi: In caso di realizzazione di un unico edificio costituito da due corpi di fabbrica, posti in perfetta aderenza tra loro, non può trovare applicazione la normativa della Provincia Autonoma di Trento in materia di distanze tra gli edifici.

Estratto: «3. Coglie poi nel segno l'Amministrazione resistente quando afferma che, grazie alle modifiche progettuali assentite con il permesso di costruire in variante, sono da respingere le censure dedotte con il secondo dei motivi aggiunti, articolate sulla falsariga di quelle prospettate con il primo motivo del ricorso principale.3.1. A tal riguardo occorre preliminarmente evidenziare che anche il nuovo progetto è stato assentito alla luce della previsione in materia di distanze tra gli edifici di cui all'art. 12 delle NTA del PRG del Comune di Riva del Garda, il quale - attraverso il rinvio a "quanto prescritto in applicazione dell'art. 58 della L.P. 1/2008 con le disposizioni provinciali specificatamente disciplinate" - rende applicabili le Disposizioni provinciali innanzi menzionate, di cui al "Testo coordinato dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010", da ritenersi tuttora vigenti in forza dell'art. 121, comma 20, della legge provinciale n. 15/2015 e dell'art. 105, comma 4, lett. e), del relativo regolamento attuativo, approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.. Occorre poi evidenziare che tali Disposizioni provinciali non hanno natura regolamentare perché, mentre l'art. 53 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (approvato con il D.P.R. n. 670/1972) dispone che "Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta", l'art. 58, comma 1, della legge provinciale n. 1/2018 (oggi abrogato) si limitava a prevedere (per quanto interessa in questa sede) che la Giunta provinciale "può determinare, per zone territoriali omogenee, i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati ... che devono essere osservati dagli strumenti di pianificazione territoriale e dai relativi piani attuativi", senza necessità di un apposito regolamento attuativo. Non giova, quindi, alla ricorrente invocare la disciplina in materia di distanze posta dall'art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968, che - a suo dire - dovrebbe ritenersi applicabile alla fattispecie in esame in quanto, nonostante la competenza primaria della Regione Trentino Alto Adige (rectius della Provincia autonoma di Trento) in materia di governo del territorio, la materia delle distanze interferisce con quella dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato (ex multis, Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 41). Le suddette Disposizioni provinciali - non impugnate con i motivi aggiunti - non hanno infatti natura regolamentare e, quindi, seppure fossero ritenute in contrasto con la disciplina statale in materia di distanze, non potrebbero comunque essere disapplicate da parte di questo Tribunale, essendo il meccanismo della disapplicazione normativa notoriamente circoscritto agli atti aventi natura regolamentare.3.2. Ciò premesso, il Collegio osserva che, per effetto dell'art. 3, comma 5,

all'interno della fascia di rispetto è in ogni caso soltanto quello finalizzato agli interventi di cui all'articolo 338, settimo comma, del citato Testo unico (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico - per i motivi anzidetti - la procedura di riduzione della fascia inedificabile in questione. Non può, quindi, essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui nelle aree sottoposte a vincolo cimiteriale sarebbero in ogni caso ammessi gli interventi di edilizia c.d. 'libera', ostandovi - anche in questo caso - la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 6 del d.P.R. 380 del 2001 il quale fa in ogni caso salve le preclusioni rinvenienti "[da] altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (...)".»

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> TIPOLOGIE --> CORSI D'ACQUA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.9279 del 03/04/2019 - Relatore: Rosa Maria Di Virgilio - Presidente: Stefano Schirò

Sintesi: I divieti di edificazione di opere in prossimità degli argini dei corsi d'acqua sanciti dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ovvero di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, da ciò conseguendo che, quando risulta oggettivamente non sussistente una massa di acqua pubblica suscettibile di essere utilizzata ai predetti fini, deve escludersi l'operatività dei menzionati divieti.

Estratto: «Premesso che questa Corte può inquadrare diversamente il vizio denunciato, rispetto alla rubrica ed ai richiami operati nell'espositiva del motivo, nel caso in cui sia chiaramente individuabile il vizio fatto valere alla stregua dell'articolazione del motivo (sul principio, Cass. Sez. U. 24/7/2013, n. 17931, e, successive pronunce rese a sezione semplice, del 20/2/2014, n. 4036, del 17/12/2015, n. 25386, del 27/10/2017, n. 25557 e del 7/5/2018, n. 10862), va rilevato come, nella specie, la Regione abbia di fondo fatto valere il vizio radicale della pronuncia, idonea a determinarne la nullità, ex art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità esplicitamente invocata anche nella rubrica del secondo motivo), per non essersi confrontata con la questione posta nel giudizio, se potesse ritenersi nel caso sussistente o meno il corso d'acqua, se l'assenza di acqua fluente per alcuni, anche lunghi, periodi e la vegetazione arbustiva nell'alveo potessero ritenersi compatibili con la natura torrentizia del "(OMISSIS)". Ed infatti, incontrovertito il principio di diritto espresso nelle pronunce rese da queste Sezioni unite nelle sentenze del 28/9/2016, n. 19066 e del 5/7/2004, n. 12271 (secondo cui i divieti di edificazione sanciti dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ovvero di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, da ciò conseguendo che, quando risulta oggettivamente non sussistente una massa di acqua pubblica suscettibile di essere utilizzata ai predetti fini, deve escludersi l'operatività dei menzionati divieti), il Tribunale superiore delle acque pubbliche è pervenuto all'accoglimento del ricorso limitandosi ad osservare che dalla documentazione prodotta dai ricorrenti risultava che il "(OMISSIS)" aveva perso le condizioni per essere

ritenuto un corso d'acqua fluente e che, per la folta vegetazione che ne ricopriva il greto, non era verosimile che il corso d'acqua potesse ricostituirsi per effetto di eventi naturali.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2053 del 28/03/2019 - Relatore: Giuseppe Castiglia - Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: I divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del regio decreto n. 523/1904, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, hanno carattere assoluto e inderogabile e sono informati alla ragione pubblicistica di salvaguardare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche - e soprattutto - il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.

Sintesi: L'obiettivo di salvaguardare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ed il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, perseguito dall'art. 96 del regio decreto n. 523/1904, può essere messo a rischio anche da strutture temporanee, amovibili, di dimensioni modeste e prive di rilevanza urbanistica.

Estratto: «11. Nel merito della controversia, il Comune sostiene che le opere andrebbero a sostituire manufatti già considerati abusivi dal Consiglio di Stato con sentenze passate in giudicato. Tecnicamente si tratterebbe dunque di una nuova costruzione su area inedificata e occorrerebbe il permesso di costruire. La società oppone che il Comune avrebbe confuso due stabilimenti, il primo sorto su proprietà privata (a questo si riferirebbero le sentenze citate), il secondo - quello in questione - su concessione demaniale marittima, salvo il parcheggio sito su proprietà privata. Dalle sentenze ricordate emerge che in passato si è verificato lo smembramento di un più ampio complesso balneare, una parte del quale si trovava su area privata (sentenza n. 4124/2012, pag. 3). Dalla pag. 4 della sentenza n. 4084/2015, si deduce che sono state dichiarate abusive opere realizzate su suolo demaniale (chiosco bar e cabine), realizzate in zona inedificabile perché prossima al fosso pubblico (sentenza n. 4124/2012); dunque - si direbbe - opere realizzate sulla concessione demaniale della società ricorrente. 12. Il punto però non è determinante. Il provvedimento impugnato è motivato anche con la violazione della fascia di rispetto del fosso del Canaletto. Per meglio dire, il mancato rispetto della distanza riguarderebbe “gran parte delle strutture”, secondo il provvedimento comunale. Nell’appello il Comune osserva - con considerazioni che trovano supporto nella documentazione acquisita e che non sono state specificamente contestate - che verrebbero in questione le opere di cui alle tavole 3 e 5 della CILA (chioschi, la maggior parte del pagliolato e del sovrastante pergolato). Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, i divieti di edificazione stabiliti dall'art. 96 del regio decreto n. 523/1904, in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, hanno carattere assoluto e inderogabile e sono informati alla ragione pubblicistica di salvaguardare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche - e soprattutto - il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3781; sez. IV, 5 novembre 2012, n. 5619; sez. V, 23 giugno 2014, n. 3147; Cass. civ., ss.uu., 30 luglio 2009, n. 17784). È indubbio che l’obiettivo perseguito dalla norma possa essere messo a rischio anche da strutture temporanee, amovibili, di dimensioni modeste e prive di rilevanza urbanistica. E, come detto, anche la sentenza n. 4124/2012 ha considerato legittimo il diniego di autorizzazione edilizia in ragione della inedificabilità dell’area.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.28364 del 28/11/2017 - Relatore: Milena Falaschi -
Presidente: Renato Rordorf

Sintesi: L'art. 96 del T.U. sulle opere idrauliche di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 contiene un'elencazione di lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese. Nello specifico, la lett. f) vieta: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori da fiumi, torrenti e canali navigabili, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi. Il divieto di edificazione ha carattere assoluto e riguarda in genere tutte le acque pubbliche, ed è informato alla ragione pubblicistica di assicurare, oltre che alla possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.

Estratto: «Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 523 del 1904, art. 96 nonché dell'art. 11 preleggi ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione relativamente alla preesistenza dell'immobile in questione rispetto all'entrata in vigore del R.D. cit., che ha sancito il divieto di costruzione sugli argini dei corsi d'acqua (c.d. fascia di rispetto fluviale), per non avere il T.S.A.P. tenuto conto dei documenti dalla medesima prodotti da cui sarebbe risultata la edificazione de qua in epoca antecedente al 1904. La censura non può trovare ingresso. Deve, in primo luogo, chiarirsi che, alla stregua della più accorta giurisprudenza di questa Corte (cfr. la risalente Cass. Sez. Un. n. 1282 del 1961 e, per più ampi riferimenti, le più recenti Cass. Sez. Un. n. 13532 del 2016 e Cass. Sez. Un. n. 12271 del 2004) l'invocato art. 96 del T.U. sulle opere idrauliche (di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523) contiene un'elencazione di lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese. Nello specifico, la lett. f) vieta: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori da fiumi, torrenti e canali navigabili, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi. Il divieto di edificazione ha carattere assoluto e riguarda in genere tutte le acque pubbliche, ed è informato alla ragione pubblicistica di assicurare, oltre che alla possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici.»

Sintesi: Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), per come è formulato, è indubbiamente una norma intesa a conferire prevalenza, in materia di distanza dagli argini, alla normativa locale, svolgendo, pertanto, una funzione sussidiaria, nel senso che essa è destinata ad operare solo laddove siffatta disciplina manchi.

Estratto: «Con il terzo mezzo lamenta la violazione e/o la falsa applicazione del R.D. n. 523 del 1904, art. 96 che ha carattere di sussidiarietà, per non avere dato attuazione alla disciplina sopravvenuta specifica, di cui alle norme di Piano di Bacino Stralcio della Provincia

di Savona (D.C.P. n. 47 del 25.11.2003).Parimenti non può trovare accoglimento l'ultima censura.È vero che questa Corte ha più volte affermato che il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), per come è formulato, è indubbiamente una norma intesa a conferire prevalenza, in materia di distanza dagli argini, alla normativa locale, svolgendo, pertanto, una funzione sussidiaria, nel senso che essa è destinata ad operare solo laddove siffatta disciplina manchi. Tuttavia trovando la norma la sua ratio nel carattere inderogabile della tutela delle acque ed essendo informata alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali o di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (v. Cass. Sez. Un. n. 12271 del 2004 cit.), ciò significa che la normativa locale, per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga. Nulla vieta che la norma locale sia espressa anche mediante l'utilizzo di uno strumento urbanistico, come può essere il piano regolatore generale, ma occorre che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini anche in eventuale deroga al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), in relazione alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi (v. in termini, Cass. Sez. Un. 18 luglio 2008 n. 19813).»

Sintesi: In materia di distanza dagli argini, la normativa locale, anche espressa mediante l'utilizzo di uno strumento urbanistico, per prevalere sulla norma generale di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga.

Estratto: «Con il terzo mezzo lamenta la violazione e/o la falsa applicazione del R.D. n. 523 del 1904, art. 96 che ha carattere di sussidiarietà, per non avere dato attuazione alla disciplina sopravvenuta specifica, di cui alle norme di Piano di Bacino Stralcio della Provincia di Savona (D.C.P. n. 47 del 25.11.2003).Parimenti non può trovare accoglimento l'ultima censura.È vero che questa Corte ha più volte affermato che il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), per come è formulato, è indubbiamente una norma intesa a conferire prevalenza, in materia di distanza dagli argini, alla normativa locale, svolgendo, pertanto, una funzione sussidiaria, nel senso che essa è destinata ad operare solo laddove siffatta disciplina manchi. Tuttavia trovando la norma la sua ratio nel carattere inderogabile della tutela delle acque ed essendo informata alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali o di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (v. Cass. Sez. Un. n. 12271 del 2004 cit.), ciò significa che la normativa locale, per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga. Nulla vieta che la norma locale sia espressa anche mediante l'utilizzo di uno

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.4535 del 19/09/2008 - Relatore: Marco Lipari -
Presidente: Sergio Santoro

Sintesi: Le prescrizioni urbanistiche riguardanti la fissazione di distanze tra i manufatti edilizi e le strade pubbliche, sono pienamente giustificate dall'esigenza di tutelare un interesse generale, compatibile con la tutela dello ius aedificandi.

Estratto: «In termini generali, le prescrizioni urbanistiche riguardanti la fissazione di distanze tra i manufatti edilizi sono pienamente ammissibili, fermo restando il rispetto dei criteri di ragionevolezza e di adeguata ponderazione degli interessi coinvolti. La previsione di distanze dalle strade pubbliche, poi, risulta pienamente giustificata dalla esigenza di tutelare un interesse generale, compatibile con la tutela dello ius aedificandi. Con riferimento al profilo ablatorio della previsione di piano, nella parte in cui impone ai privati un "obbligo di cessione" delle porzioni di terreno interessate all'ampliamento stradale (per la realizzazione di marciapiedi o per l'allargamento delle Sezioni stradali), le censure degli appellanti risultano tardivamente proposte e infondate nel merito. Infatti, la scelta espropriativa, finalizzata alla attuazione delle infrastrutture viarie, risulta pienamente compatibile con una compiuta valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda. Nel caso di specie, peraltro, la prescrizione della concessione edilizia si limita ad indicare le modalità di realizzazione del manufatto, senza disporre alcun trasferimento coattivo della proprietà degli interessati. Il riferimento all'obbligo di cessione gratuita è connesso alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e non riguarda l'esecuzione del manufatto oggetto della concessione. Al momento della realizzazione effettiva delle opere pubbliche considerate (l'allargamento della pubblica via) l'amministrazione dovrà verificare se sussistono, o meno, i presupposti per disporre una cessione gratuita della proprietà dei ricorrenti o se non occorra, piuttosto, lo svolgimento di una corretta procedura espropriativa, accompagnata dalla previsione di un congruo indennizzo, ancorato ai parametri definiti dalla più recente disciplina legislativa, in coerenza con la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.»

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> TIPOLOGIE --> STRADALE/AUTOSTRADALE --> NATURA

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.252 del 23/07/2018 - Relatore: Renata Emma Ianigro -
Presidente: Alberto Tramaglino

Sintesi: Il vincolo di inedificabilità imposto ex lege con riferimento alla fascia di rispetto di 60 metri prevista dal d.p.r. n. 495/1992 per le strade di tipo A è indubitabilmente di natura assoluta.

Estratto: «4.1 Preliminarmente, dovendo ricostruire il quadro normativo di riferimento sulla base della normativa vigente razione temporis, osserva il Collegio che la predisposizione di un piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali risale alla legge n.729 del 24.07.1961 il

cui articolo 9 al comma 1 stabiliva che: “Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa”. La stessa norma al comma 3 stabiliva che: “Il divieto previsto dal presente articolo ha effetto dalla data della pubblicazione di apposito avviso, a cura del concessionario, sul Foglio degli annunci legali delle singole Prefetture competenti per territorio, recante notizia dell'avvenuta approvazione del progetto di ciascuna strada.” Inoltre, con d.m. n.1404 dell'1.04.1968, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1968, è stato imposto per le nuove edificazioni al di fuori del perimetro del centro abitato, ai sensi dell'art.4, l'obbligo del rispetto della distanza di 60 metri dal ciglio della strada per le autostrade in quanto qualificate come strade di tipo A. Successivamente, con il regolamento del codice della strada approvato con d.p.r. 495/1992 è stato poi confermato all'art. 26 il limite di 60 metri per le distanze da osservare per le strade di tipo A fuori dai centri abitati, riferite alle “nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, o negli ampliamenti fronteggianti le strade”, ridotto a 30 metri all'interno dei centri abitati, oppure al di fuori dei centri abitati nel caso di zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, se lo strumento è suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già previsti strumenti attuativi. Con riferimento all'art.9 della legge n. 729/1961 la giurisprudenza si è pronunciata nel senso che la fascia di rispetto ivi prevista integrava un vincolo di inedificabilità assoluta, in quanto preordinato non solo a prevenire la presenza di ostacoli costituenti un possibile pregiudizio per la circolazione, ma anche ad assicurare la disponibilità di un'area contigua alla sede stradale all'occorrenza utilizzabile per un ampliamento della medesima (cfr T.a.r. Liguria, sez. I n. 276/2015; Ta.r. Palermo sez. II n.34/2015). Medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla fascia di rispetto di 60 metri oggi prevista dal d.p.r. n. 495/1992 per le strade di tipo A, tenuto conto dell'identità di ratio e del fatto che la norma citata vieta all'interno di tale fascia di rispetto, qualsiasi nuova costruzione, ancorché nella forma di ampliamento di un fabbricato preesistente o di ricostruzione di edificio preesistente e integralmente demolito. Tale previsione che penalizza sinanche la demolizione seguita da fedele ricostruzione da cui si desume la volontà del legislatore di ritenere rispondente ad un interesse prioritario il mantenimento dell'area adiacente le autostrade sgombra da costruzioni idonee ad interferire con futuri ampliamenti della sede stradale ovvero a compromettere la sicurezza pubblica in caso di sinistri. Ciò depone indubitabilmente nel senso della natura assoluta del vincolo di inedificabilità imposto ex lege.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2577 del 27/04/2018 - Relatore: Giordano Lamberti -
Presidente: Luigi Carbone

Sintesi: Sulla fascia di rispetto stradale insiste un vincolo di inedificabilità assoluto.

Estratto: «7.1 - Inoltre, dai documenti prodotti in causa, il fabbricato risulta realizzato sulla fascia di rispetto stradale e dunque accede ad un'area sulla quale insiste un vincolo di inedificabilità assoluto (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 1225 del 2017; Cons. St., Sez. V, n. 3140 del 2014). Infatti, l'immobile di parte appellante è posto in corrispondenza di una intersezione stradale, in adiacenza sia alla strada che dalla SS16 conduce al mare, sia alla strada realizzata dal Comune e prevista quale strada di lottizzazione per l'accesso a lotti ed al parcheggio

pubblico (dalla strada, il fabbricato di parte appellante dista poco più di 2 metri, a fronte di una distanza prevista dalle NT del PP della zona a mare di metri 7). Già il TAR aveva dato atto della vicinanza alla strada, tuttavia parte appellante non ha contestato tale circostanza, da ritenersi, pertanto, pacifica.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.90 del 10/01/2018 - Relatore: Silvia Martino - Presidente: Filippo Patroni Griffi

Sintesi: Le fasce di rispetto individuano le distanze minime a protezione del nastro stradale dall'edificazione e coincidono con le aree esterne al confine stradale finalizzate alla eliminazione o riduzione dell'impatto ambientale. Esse non costituiscono vincoli urbanistici ma misure poste a tutela della sicurezza stradale che, tuttavia, comportano l'inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica primaria.

Estratto: «2.2. Giova richiamare, nella parte di interesse, sia le fonti primarie sia il testo della circolare n. 5980 del 1970 in quanto l'appellante affida essenzialmente ad essa le critiche rivolte alla sentenza del TAR. Ai sensi dell'art. 41 – septies della l. 17 agosto 1150, introdotto dall'art. 19 della l. n. 765 del 1967, «Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada. Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'interno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica. Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque». In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il d.m. n. 1404 del 1° aprile 1968. Successivamente, l'ampiezza di tali fasce ovvero le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, è stata specificamente disciplinata dal nuovo codice della strada (articoli 16, 17 e 18, del d.lgs. n. 285/1992) e dal regolamento di attuazione (articoli 26, 27 e 28, del d.P.R. n. 495/1992). Secondo il par. 7 della circolare n. 5980 del 1970 «[...] In linea di massima [...] questo Ministero è dell'avviso che in dette fasce - da considerare come vere e proprie zone di rispetto - sia unicamente consentita la realizzazione di opere a servizio della strada con esclusione di quelle aventi carattere di edificazione, quali: alberghi e motel, ristoranti, stazioni di servizio che svolgono una attività diversa da quella del soccorso immediato, ecc.; ferme restando, ovviamente, le disposizioni vigenti specificamente dirette a disciplinare le singole opere. Nelle aree di che trattasi, possono peraltro trovare opportuna collocazione le canalizzazioni dei vari servizi, nel rispetto delle norme vigenti al riguardo; nonché le sistemazioni viarie necessarie per una coordinata e razionale ubicazione delle immissioni laterali nell'arteria principale. A titolo esemplificativo possono così elencarsi le opere, la cui realizzazione è ammissibile nelle fasce di rispetto stradale: - parcheggi scoperti, sempreché non comportino la costruzione di edifici; - distributori di carburanti con i relativi accessori, per il soccorso immediato degli utenti della strada; - cabine di distribuzione elettrica; -